

## **DISEGNO DI LEGGE 26 ottobre 2021, n. 119**

**Integrazione della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato), per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

TESTO RESPINTO DALLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE IN DATA  
07.11.2022

### **Art. 1**

*Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 13 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

*Fondo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*

1. E' istituito il fondo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi, pubblici e privati, finalizzati all'adozione di misure mirate nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il fondo è finanziato anche con i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).

3. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva un regolamento con cui sono stabilite le modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo, la destinazione delle relative risorse, i criteri di utilizzo del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti.

4. Ai fini della gestione del fondo il regolamento assicura il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, degli enti e degli uffici pubblici competenti nell'ambito della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro e degli altri portatori di interessi operanti sul territorio. Questi soggetti possono sottoscrivere protocolli operativi di gestione nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro al fine di fornire sostegno socio-economico ai lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali."

### **Art. 2**

*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).